

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 318/CGF– RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2013**

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

Con decisione del 22 aprile 2013, Com. Uff. n. 194, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 21 aprile 2013 tra la società F.C. Juventus S.p.A. e la società A.C. Milan valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A, irrogava alla Juventus l'ammenda di €30.000,00, “ per avere alcuni suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, rivolto reiteratamente ad un calciatore della squadra avversaria, non schierato in campo, un coro insultante; per avere infine, tra il 38° e il 41° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione dal contenuto oltraggioso per le Forze dell'Ordine; recidiva; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, l'insussistenza della prova del fatto, che era stato segnalato dall'arbitro addizionale ma non era stato sentito dai collaboratori della Procura federale; in via gradata si chiedeva l'applicazione, quale esimente, dell'art. 13, lettere a) e d), per avere la ricorrente adottato procedure operative volte a censurare e prevenire ogni episodio qualificabile quale atto di discriminazione razziale.

All'odierna udienza la società ha riproposto i motivi di reclamo, insistendo per l'esclusione della sanzione o, in subordine, per il suo contenimento nei minimi edittali.

Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio, della Corte, solo parziale accoglimento.

Per quanto concerne, infatti, il primo motivo di ricorso si deve sottolineare che i collaboratori della Procura Federale hanno riferito di non aver udito le contestate espressioni di discriminazione razziale, ma non hanno escluso che esse siano state pronunciate, essendo evidente che il fatto di non aver udito non può significare che non abbiano udito altri, magari per la sola circostanza di essersi trovati più vicini alla sorgente vocale. Rimane, quindi, il fatto incontrovertibile che l'arbitro addizionale ha refertato le espressioni di discriminazione che devono di conseguenza essere considerate come effettivamente formulate.

Quanto alla richiesta di applicazione dell'esimente, la Corte osserva che la società ricorrente è stata più volte sanzionata, in questo campionato, per intemperanze verbali dei suoi sostenitori, ed

è necessario tener presente, in proposito, che la sanzione che ci occupa risulta irrogata anche per comportamenti ulteriori rispetto alle grida costituenti espressione di discriminazione razziale, atteggiamenti quest'ultimi sui quali il reclamo nulla osserva, per cui non può non concludersi che, all'evidenza, le, pur lodevoli, iniziative adottate dalla società non hanno sortito l'effetto di dissuadere i tifosi dai comportamenti incriminati.

Vi è, invece, spazio, a giudizio della Corte, per una rimodulazione della sanzione inflitta, tenuto conto della episodicità del fatto discriminatorio, e della non particolare rilevanza degli altri addebiti, nonché, non da ultimo, di come si è adoperata concretamente la ricorrente, a fronte peraltro della mancata refertazione da parte dell'organo preposto all'eventuale sospensione dell'incontro, così che appare possibile ridurne l'entità a € 20.000,00, misura senza dubbio più congrua e meglio commisurata, in una corretta ottica di dosimetria della pena, all'entità del fenomeno.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino, riduce la sanzione dell'ammenda ad €20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ANDREA LUCI E DELLA SOCIETÀ LIVORNO CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 7322/824 PF12-13/SP/BLP DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 27 giugno 2013 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 97/CDN del 7 giugno 2013, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha respinto il deferimento del Procuratore Federale stesso, accertando il proprio difetto di giurisdizione e competenza a decidere il caso di specie e rilevando, al tempo stesso, il potere esclusivo del Giudice Sportivo di pronunciarsi su fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara.

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Andrea Luci e della A.S. Livorno Calcio S.p.A., ai quali veniva contestata la violazione rispettivamente dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

In particolare, il Procuratore Federale, a seguito delle indagini poste in essere dal suo ufficio, rilevava che il Sig. Luci, nel corso della gara Hellas Verona/Livorno Calcio, tenutasi in data 15 marzo 2013, valevole per il Campionato di Serie "Bwin", al 23' del secondo tempo, in occasione della sua sostituzione, alzava il braccio sinistro con la mano chiusa a pugno verso i tifosi locali situati nel settore curva, con evidente intento provocatorio e di sfida. Il Procuratore Federale, rilevava, altresì, la responsabilità oggettiva della A.S. Livorno Calcio S.p.A. per la condotta ascritta al proprio tesserato.

Resistevano al deferimento il Sig. Luci e A.S. la Livorno Calcio S.p.A., i quali, con la propria memoria difensiva, lamentavano la carenza di giurisdizione e competenza della Commissione Disciplinare, sostenendo che, essendo i fatti oggetto di contestazione verificatisi nel corso dello svolgimento della gara, sussisterebbe, ex art. 29 C.G.S., l'esclusiva ed irrevocabile competenza per materia del Giudice Sportivo a decidere sul caso di specie. I deferiti rilevano, altresì, (i) che, con la propria condotta, la Procura Federale avrebbe "bypassato" il Giudice Sportivo, ritenendo suscettibile di essere sanzionato un comportamento che quest'ultimo non aveva ritenuto tale e (ii) che, ad ogni modo, il Sig. Luci non avrebbe commesso il fatto contestato, in quanto si sarebbe limitato "*ad alzare il braccio nell'atto di indossare il giubbotto del club livornese mentre usciva dal campo*".

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare compariva la sola Procura federale, la quale insisteva per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione della sanzione di €15.000,00 da comminare sia al Sig. Luci, sia alla A.S. Livorno Calcio S.p.A..

La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come *“i fatti in contestazione si sono verificati durante lo svolgimento della gara Hellas Verona – Livorno calcio e, pertanto, in ordine agli stessi, solamente il Giudice Sportivo poteva decidere in prima istanza ex art. 29 C.G.S.”*. Sul punto, la Commissione aggiungeva, altresì, che la competenza a decidere del caso di specie, propria del Giudice Sportivo, è esclusiva ed inderogabile, in quanto quest’ultimo *“esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell’ambito della stessa (ndr. della gara), valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o delle segnalazioni o delle prove ex art. 35 C.G.S. che gli pervengono”*. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale respingeva il deferimento del Procuratore Federale, prosciogliendo i soggetti deferiti da ogni addebito e contestazione.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore federale della F.I.G.C., il quale lamenta la totale erroneità della motivazione posta a supporto del rigetto del deferimento. A tal proposito, la Procura, nel proprio ricorso, sostiene che la Commissione avrebbe escluso la propria competenza/giurisdizione, sostenendo che, come, tra l’altro evidenziato dai deferiti nelle proprie memorie, il comportamento tenuto dal Sig. Luci avrebbe dovuto essere segnalato dall’arbitro al Giudice Sportivo, *“rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale, atteso che sui fatti di pertinenza di quest’ultima non può aver ingresso la Procura Federale”*.

A tal proposito, la Procura Federale rileva come, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna sovrapposizione di competenze tra arbitro e Procura stessa, dal momento che il fatto oggetto di contestazione è avvenuto al di fuori del rettangolo di gioco e, conseguentemente, la Procura Federale medesima doveva ritenersi pienamente legittimata a rilevare e comunicare gli eventi verificatisi. Pertanto, la Procura Federale insisteva per l’applicazione della sanzione di €15.000,00 da comminare sia al Sig. Luci, sia alla A.S. Livorno Calcio S.p.A..

I deferiti, presentando una propria memoria, rilevavano, invece, come la Procura Federale sarebbe incorsa in un fraintendimento: né la Commissione Disciplinare, né i deferiti medesimi avrebbero mai sostenuto che sui fatti come quello oggetto di contestazione vi sia una competenza esclusiva dell’arbitro, bensì che su tali fattispecie unico legittimato a decidere in primo grado è il Giudice Sportivo e non la Commissione Disciplinare.

All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 27 giugno 2013, sono presenti la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello, nonché, per il Sig. Luci e la A.S. Livorno Calcio S.p.A., l’Avv. Vitale, il quale chiede respingersi il ricorso e si riporta alla propria memoria difensiva.

Il ricorso è infondato.

La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, in primo luogo, ritiene opportuno precisare che la Procura Federale è effettivamente incorsa in un errore di valutazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto, in tale atto, non è mai stata affermata la competenza esclusiva dell’arbitro a rilevare fatti avvenuti nel corso di una gara, ma è stato riconosciuto il potere esclusivo del Giudice Sportivo a valutare e sanzionare tali fattispecie. Pertanto, la Corte rileva come la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sia da confermare, dal momento che unico soggetto legittimato a decidere sui fatti avvenuti nel corso dello svolgimento di una gara è, ex art. 29 C.G.S., il Giudice Sportivo, il quale, nel caso di specie, non ha inflitto al Sig. Luci ed alla A.S. Livorno Calcio S.p.A. alcuna sanzione, ritenendo presumibilmente non rilevante la condotta posta in essere dal calciatore in questione e comunque segnalata dai collaboratori della P.F.. Ed al riguardo la Procura Federale, fatti salvi i poteri codificati di segnalazione riservata, non può sostituirsi al Giudice Sportivo, legittimamente preposto alle valutazioni di pertinenza.

La Corte, quindi, conferma il difetto di competenza e giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale a decidere del caso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale.

3. Ricorso U.S. CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €20.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 7541/1067 PF12-13/SS/BLP DEL 20.5.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La società U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 97/CDN del 7 giugno 2013, con il quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- ammenda di €20.000,00 al sig. Zamparini Maurizio *"per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista rilasciata dall'Emittente Radiofonica Radio Kiss Kiss il 15 maggio 2013 e riportate dal sito www.ansa.it in data 15 maggio 2013 ed altresì dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" in data 16 maggio 2013, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Fifa Sig. Joseph Blatter, nonché del Presidente della Uefa Sig. Michel Platini";*

- ammenda di €20.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 comma 2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio presidente.

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso presentato, in via principale di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al Sig. Zamparini Maurizio con conseguente assoluzione dello stesso e proscioglimento della società U.S. Palermo S.p.A. e in via subordinata, la riduzione della sanzione rispettivamente irrogata al Sig. Maurizio Zamparini ed alla società US Palermo S.p.A..

In particolare la reclamante eccepisce che le dichiarazioni rese dall'esponente nel corso dell'intervista radiofonica rappresentano l'esercizio di un legittimo diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione, ritenendo che alla parola "razzista" non possa attribuirsi giudizio lesivo della reputazione del Presidente Blatter e che il tenore letterale ed il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese nel loro contesto complessivo non siano idonee a ledere né direttamente, né indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità dei signori Joseph Blatter e Michel Platini.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, ritenuto che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista radiofonica e successivamente diffuse a mezzo stampa superino in ogni caso i limiti di un legittimo diritto di critica e siano comunque espressioni lesive della reputazione dei soggetti destinatari, rilevato inoltre che l'ordinamento internazionale sportivo, rilevante anche per l'ordinamento nazionale sportivo ed i relativi soggetti, prevede che tali comportamenti nei confronti dei vertici dirigenziali non possano non essere sanzionati, ritiene congrue entrambe le sanzioni come già irrogate, respinge il ricorso e ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete